



Prot. n. 19306

Genova, 24.11.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 01/01/2017. prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Visto lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie (Prot. n. 16483 del 22/09/2017), pubblicato in data 27/09/2017, in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

Lette le memorie prodotte dalla Federazione Italiana Tabaccai che, in relazione alla nuova istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di **Ventimiglia (IM)**, ha espresso parere favorevole;

Considerato che come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 38/2013, dopo l'esame delle osservazioni della F.I.T., è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di Ventimiglia (IM) ai titolari delle due rivendite più vicine, poste a distanza inferiore a 600 metri;

Preso atto che nei termini stabiliti non sono pervenute le osservazioni da parte dei titolari delle due rivendite più vicine:

Lette le memorie prodotte dalla Federazione Italiana Tabaccai che, in relazione alla nuova istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di **Crocefieschi (GE)**, ha espresso parere favorevole;

Considerato che come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 38/2013, dopo l'esame delle osservazioni della F.I.T., non è stata inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento di istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di Crocefieschi (GE) ai titolari delle rivendite interessate in quanto poste a distanza superiore a 600 metri;

Lette le memorie prodotte dalla Federazione Italiana Tabaccai che, in relazione alla nuova istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di **Ceranesi (GE)**, osserva che:

1) la popolazione residente nel Comune di Ceranesi è, negli ultimi anni, diminuita e, ad oggi conta circa 3.800 abitanti e che nel Comune sono attive due rivendite;

2) le esigenze di servizio sono soddisfatte ampiamente dalle due rivendite esistenti;

3) la zona di gara delimitata è priva di sviluppi abitativi e commerciali né sono presenti nodi stradali e centri di aggregazione urbana;

Ritenuto che dalle osservazioni suesposte non emergono elementi tali da far mutare l'intendimento dell'Ufficio di provvedere alla nuova istituzione di una rivendita nel comune di Ceranesi, sussistendo tutti i parametri previsti dall'art. 2 del D.M. n. 38 del 2013 per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, in quanto:

Il comune di Ceranesi presenta una conformazione territoriale peculiare e tipica dei piccoli comuni sparsi nell'entroterra della provincia di Genova, facendo parte della Comunità Montana Valli Genovesi.

Conseguentemente il comune è assai frammentato in numerose frazioni, fra cui quella di Geo presso la quale è stata individuata la zona di gara per la nuova istituzione, che ancorché confinante con il comune di Genova, risulta prospiciente ad una zona di particolare interesse turistico quale il Santuario della Madonna della Guardia ed è pertanto soggetta al passaggio di traffico veicolare e di pellegrini.

Non secondaria, ai fini della decisione dell'Ufficio, anche la circostanza che le frazioni dell'entroterra genovese risultano abitate da popolazione residente che si allontana dallo stress abitativo del contesto cittadino.

Considerato che come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 38/2013, dopo l'esame delle osservazioni della F.I.T., non è stata inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento di istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di Ceranesi (GE) ai titolari delle rivendite interessate in quanto poste a distanza superiore a 600 metri;

Lette le memorie prodotte dalla Federazione Italiana Tabaccai che, in relazione alla nuova istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di **Toirano (SV)**, osserva che:

1) il Comune di Toirano conta 2000 abitanti e che nello stesso sono attive una rivendita ed un patentino;

2) la zona di gara delimitata è priva di sviluppi abitativi e commerciali né sono presenti nodi stradali e centri di aggregazione urbana;

Ritenuto che dalle osservazioni suesposte non emergono elementi tali da far mutare l'intendimento dell'Ufficio di provvedere alla nuova istituzione di una rivendita nel comune di Toirano, sussistendo tutti i parametri previsti dall'art. 2 del D.M. n. 38 del 2013 per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, in quanto:

1) le distanze intercorrenti tra il Centro Commerciale, ove è prevista l'istituzione della nuova rivendita, e le tre rivendite più vicine sono di gran lunga superiori a 600 metri;

2) il parametro di cui al comma 5 dell'art. 2 del citato D.M. non trova applicazione in quanto la sede della rivendita da istituirsi dista più di 600 metri dalle tre rivendite più vicine;

Ritenuto che sussiste l'esigenza di servizio di vendita al pubblico dei generi di monopolio desumibile dal fatto che la zona di gara è situata a notevole distanza dal centro abitato e si rivolge prevalentemente alla clientela del Centro Commerciale, interessando un bacino di utenza differente da quello riferibile alle rivendite interne del centro abitato;

Accertato, mediante sopralluogo, che il Centro Commerciale, ubicato nei pressi dello svincolo autostradale A10, uscita di Borghetto Santo Spirito, presenta un congruo numero di locali commerciali e, verificata, mediante specifica richiesta alla Direzione del Centro Commerciale, l'assenza di vincoli nell'ubicazione della istituenda rivendita a favore di locali predeterminati;

Considerato che come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 38/2013, dopo l'esame delle osservazioni della F.I.T., non è stata inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento di istituzione di una rivendita ordinaria nel comune di Toirano (SV) ai titolari delle rivendite interessate in quanto poste a distanza superiore a 600 metri;

Considerato che, le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fanno

riferimento a zone ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano le successive assegnazioni

APPROVA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione delle nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria, piano semestrale alla cui attuazione si procederà nel 1° semestre 2018.

Il Funzionario Delegato
ex art. 4 bis, comma 2 D.L. n. 78/2015
(Delega n. 16653 del 27/09/2017)

Dott.ssa Teresa Colonna

F.to COLONNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93



**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA
MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LIGURIA**
Via A. Cecchi, 15 - 16129 GENOVA

PIANO SEMESTRALE DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2017) DA ATTUARSI NEL PRIMO SEMESTRE 2018.

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
VENTIMIGLIA	IM	VIA TENDA - TUTTI I LOCALI COMMERCIALI DAL CIVICO 22 AL CIVICO 501	ASTA
CROCFIESCHI	GE	PIAZZA FIRPO-D. CROCCO MARTIRI; VIA XX SETTEMBRE; PIAZZA DELLA LIBERTA`	CONCORSO
CERANESI	GE	PIAZZA BEATO PARETO TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DELLA PIAZZA	CONCORSO
TOIRANO	SV	VIA DELL'INNOVAZIONE TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DEL CENTRO COMMERCIALE AD ESCLUSIONE DEL SUPERMERCATO CONAD E DEL BRICO IO	CONCORSO

Il Funzionario Delegato
ex art. 4 bis, comma 2 D.L. n. 78/2015
(Delega n. 16653 del 27/09/2017)

Dott.ssa Teresa Colonna
F.to COLONNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

